



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Direzione Generale

Via Polesine, 13 20139 Milano – Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento di personale docente sui posti comuni di primo e secondo grado;
- VISTO** in particolare l'art. 9 del citato D.D.G. 106/2016, che al c. 3 stabilisce che "per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione territoriale delle procedure sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione";
- VISTO** il D.M. 94 del 23 febbraio 2016, che detta disposizioni relativamente ai titoli valutabili nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente;
- VISTO** il D.M. 95 del 23 febbraio 2016, che stabilisce prove e programmi d'esame dei concorsi;
- VISTO** il D.M. 96 del 23 febbraio 2016, che stabilisce i requisiti dei componenti delle Commissioni giudicatrici dei concorsi;
- VISTA** l'O.M. 97 del 23 febbraio 2016, relativa alle modalità di formazione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi;
- VISTA** la nota DGPER 835 del 9 gennaio 2017, con la quale la Direzione Generale per il Personale Scolastico del MIUR ha dato notizia di ordinanze giurisdizionali che, in accoglimento in via cautelare dei ricorsi presentati da aspiranti concorrenti, hanno imposto l'indizione di una sessione suppletiva di esami per i concorsi banditi con DD.DD.GG. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016;
- VISTI** i propri decreti 243 del 4 maggio 2016, 371 del 23 maggio 2016, 929 del 5 aprile 2017, 1867 del 5 maggio 2017 e 2661 del 9 giugno 2017, relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per la classe **B22**;
- VISTI** gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice;
- VISTA** la graduatoria di merito compilata ai sensi del citato art. 9 del D.D.G. 106/2016 dalla Commissione giudicatrice;
- CONSIDERATA** la necessità di procedere all'inserimento con riserva in graduatoria dei candidati che abbiano superato con esito positivo tutte le prove concorsuali, ad esclusione di coloro per i quali l'inserimento con riserva sia esplicitamente escluso dal provvedimento cautelare di ammissione alla procedura;
- VISTE** le sentenze del TAR Lazio n. 11704/2016, 8162/2017, 8172/2017, 8175/2017 e 9400/2017, che accolgono il ricorso presentato dai candidati interessati;

Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: DRLO.Ufficio7-PersonaleDellaScuola@istruzione.it

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39

Tel. 02 574627312 – C.F. 97254200153

Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it

- VISTO** l'art. 17, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, che per la scuola secondaria consente di procedere allo scorrimento delle graduatorie di merito *"anche in deroga al limite percentuale di cui all'art. 400, c. 15, d.lgs. 297/1994, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando"*;
- VISTA** la nota DGP/26145 dell'8 giugno 2017, la quale dispone la pubblicazione degli elenchi graduati di tutti i candidati che abbiano raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, anche in deroga al limite del 10%, nel caso in cui si concretizzi l'interesse pubblico alla copertura annuale dei posti ancora vacanti e disponibili nella scuola secondaria;
- VISTO** l'art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai candidati;
- VISTA** la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili,

DECRETA

Art. 1) A seguito dello svolgimento delle prove suppletive di cui in premessa è approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016 per la classe **B22 – Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali** per la regione **Liguria**.

Art. 2) La graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.

Art. 3) Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Delia Campanelli

LV/rz